



CITTA' DI VERCELLI

Racc. Decr. N. 21

IL SINDACO

PREMESSO che con proprie ordinanze n. Racc. Decr. 314 e 315 del 17 luglio 2009 venivano istituiti divieti e limitazioni in materia di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche da parte dei minori e in materia di somministrazione e consumo di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro entro la fascia oraria compresa fra le ore 22.00 e le ore 06.00;

CONSIDERATO che tali misure si sono rivelate efficaci al fine del contenimento di fenomeni correlati alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e al consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ancorchè di gradazione non alcolica e sfociati in episodi di inciviltà e degrado: episodi che avevano ispirato l'adozione dei provvedimenti limitativi adottati;

PRECISATO che i provvedimenti di cui sopra, attuati sperimentalmente, avevano validità sino al 31 dicembre 2009;

RITENUTO protrarre la sperimentazione sino al 31 dicembre 2010, al fine di acquisire ulteriori e maggiori elementi idonei a meglio ponderare l'esigenza di trasformazione delle suddette ordinanze in provvedimenti di natura definitiva;

RICHIAMATE integralmente le ordinanze n. Racc. Decr. 314 e 315 del 17 luglio 2009;

DATANE preventiva comunicazione al Signor Prefetto della Provincia di Vercelli;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la validità delle ordinanze n. Racc. Decr. 314 e n. Racc. Decr. 315 del 17 luglio 2009 è prorogata sino al 31 dicembre 2010;
2. sino a tale data continueranno a trovare applicazione le prescrizioni di cui ai provvedimenti indicati al punto 1) e integrati con la presente ordinanza;
3. restano ferme, per l'eventuale inosservanza dei divieti e prescrizioni stabilite a mezzo dei suddetti provvedimenti, le sanzioni in essi originariamente indicate

INCARICA

il Corpo Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato di far osservare la presente ordinanza;

AVVISA

chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 29 gennaio 2010

IL SINDACO
Avv. Andrea Corsaro